DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1976

recante modifica della decisione del 22 dicembre 1975, che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord ad applicare misure di salvaguardia per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/587/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati, in particolare l'articolo 135;

considerando che, a norma dell'articolo 133 dell'atto di adesione e del paragrafo 1 della tabella III dell'allegato VII dell'atto medesimo, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti nazionali nei nuovi Stati membri è differita al 1° gennaio 1976;

considerando che, con lettera del 15 dicembre 1975, il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord ha chiesto, a norma dell'articolo 135 dell'atto di adesione, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia nel settore dei trasporti su strada e, in particolare, a sospendere sino al 31 dicembre 1977 l'applicazione al traffico nazionale del regolamento (CEE) n. 543/69 (tranne l'articolo 5);

considerando che la Commissione nella sua decisione del 22 dicembre 1975 ha autorizzato il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord ad adottare misure nazionali relativamente ai trasporti effettuati sul territorio nazionale sino al 30 giugno 1976, in deroga agli articoli da 6 a 12, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

considerando che la Commissione, nella medesima decisione del 22 dicembre 1975, ha fissato altresì talune condizioni per quanto riguarda il mantenimento di condizioni in materia sociale almeno altrettanto favorevoli ai lavoratori dell'industria dei trasporti quanto quelle attualmente in vigore nel Regno Unito, nonché la notifica delle misure adottate e la facoltà per la Commissione di riesaminare l'autorizzazione;

considerando che il governo del Regno Unito ha chiesto ora, con lettera del 10 giugno 1976, che l'autorizzazione concessa con la predetta decisione del 22 dicembre 1975 venga prolungata sino al 31 dicembre 1977;

considerando che le motivazioni addotte dal Regno Unito per quanto riguarda la struttura dell'industria dei trasporti, le pressioni economiche alle quali la stessa è sottoposta, le sfavorevoli ripercussioni sui costi e sulla politica salariale che deriverebbero da una riduzione dei tempi di guida risultante dall'applicazione del regolamento, come pure gli effetti dannosi che l'applicazione del regolamento medesimo comporterebbe per l'Irlanda del Nord e le zone rurali, motivazioni che hanno indotto la Commissione ad adottare la predetta decisione, restano valide;

considerando che, data la probabilità che le condizioni economiche nei settori interessati migliorino, una proroga di otto mesi dell'autorizzazione derogatoria attualmente in vigore consentirebbe la piena applicazione del regolamento al termine di tale periodo;

considerando che conviene che l'autorizzazione derogatoria continui ad essere accompagnata dalle medesime condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del 22 dicembre 1975 è modificata come segue:

— all'articolo 1, paragrafo 1, la data del 30 giugno 1976 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1977;

— all'articolo 2, paragrafo 2, la data del 1° aprile 1976 è sostituita dalla data del 1° novembre 1976;

— all'articolo 3, paragrafo 1, la data del 30 aprile 1976 è sostituita dalla data del 30 novembre 1976.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Patrick J. HILLERY